

ALLEGATO A alla deliberazione del consiglio comunale n. del

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ENEL SOLE SRL AI COMUNI
MEDIANTE PROCEDURA DI RISCATTO AI SENSI DEL DPR 902/86 OVVERO
DI ACCORDO BONARIO

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della
Comunità Montana di Valle Sabbia, via Reverberi 2 in Nozza di Vestone (Bs)

TRA:

- Comunità Montana di Valle Sabbia in persona del Presidente Signor Pasini Ermano, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'ente, sita in Fraz. Nozza - Via Gen. Reverberi 2 a Vestone, , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n..... del, Codice Fiscale 87002810171;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via _____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente) _____;

presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;

- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;
- _____ in persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale sita in Via_____ a _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del, Codice Fiscale (dell'ente)_____;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- lo stesso articolo prevede che le convenzioni debbano stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- le predette convenzioni possono prevedere l'attribuzione di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in nome e per conto degli altri;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La normativa di settore e, in particolare, il TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 prevedono che le reti e i servizi di pubblica utilità, come l'illuminazione pubblica, siano di proprietà comunale e che i lavori, le manutenzioni e l'eventuale gestione vengano affidate ad impresa idonea sotto l'aspetto tecnico professionale mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica;
- l'art. 113 del D.Lgs.n.267/2000 (come sostituito dall'articolo 35 comma 15, legge n° 448 del 2001 - rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 1 lettera a, legge n° 326 del 2003), prevedeva, nel caso in cui le reti e gli impianti fossero di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali, la possibilità di deroga al metodo competitivo ed evidenza pubblica, mediante l'affidamento diretto al proprietario degli impianti della loro manutenzione e gestione, il cui costo non doveva superare il valore medio regionale;
- La norma di cui al comma 14 dell'art.113 del TUEL non è più applicabile, in quanto abrogata dall'art. 23 bis comma 11 della Legge 133/2008, il quale stabilisce che "L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo";
- L'art 23 bis L. 133/2008 è stato ulteriormente modificato dalla legge 166/2009, che con l'art. 15 comma 1 lett. d ha sostituito il comma 8 (dell'art. 23 bis), che nella versione risultante e vigente contiene il punto "e" che così recita: " le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da "a" a "d" cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante";
- Il D.P.R. 7.9.2010 ha testualmente previsto che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 113, commi....14";
- A seguito del referendum abrogativo che ha determinato la caducazione dell'art.23 bis L. 133/2008 e del relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 168/2010), con legge 14 settembre 2011 n.148 (di conversione del D.L. 138/2011) è stata approvata la nuova disciplina dei servizi pubblici locali;

- In base alle previsioni dell'art.4, comma 32, L. 148/2011 “gli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

- Considerato che:
 - le leggi italiane ed europee prevedono che l'assegnazione dei lavori pubblici, compresa la gestione e la manutenzione dei servizi di pubblica utilità, avvenga mediante metodo competitivo con evidenza pubblica;
 - le direttive europee in materia di risparmio energetico prevedono l'impossibilità dell'utilizzo di apparecchiature con lampade al mercurio, e la necessità di ridurre i consumi energetici;
 - la Regione Lombardia, mediante il suo documento di programmazione energetica del territorio (anno 2007 - Risparmio energetico - interventi negli usi finali per la riduzione dei consumi energetici (settore civile) - capitolo EE 8 - Efficienza energetica nella illuminazione pubblica - acquisizione dei punti luce di proprietà non pubblica da parte degli Enti Locali), ha indicato ai Comuni di procedere al riscatto di tali impianti; ha altresì finanziato e finanzia mediante bando pubblico il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica privilegiando gli impianti in proprietà comunale, e definirà, così come indicato nel documento di programmazione energetica, interventi economici a favore del riscatto di tali impianti;
 - la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la normativa in materia di riscatto degli impianti di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n.2568 ed al D.L. n.902/1986 non risulta implicitamente abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina, poi recepita dal T.U.E.L., nella misura in cui mira all'assicurazione, in capo agli enti locali, della proprietà degli impianti costituenti il presupposto indeffettibile per l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio pubblico ovvero per la relativa assunzione in house” (Consiglio di Stato, sez. V, ord. n.6639 del 12.12.2008; TAR Lombardia - Sezione di Brescia 2.8.2010 n.2612; T.A.R. Piemonte 27.1.2011 n.112);
- Dato atto che:
 - in relazione al quadro normativo sopra esposto, è intenzione dei comuni in premessa di intraprendere procedura di “riscatto”, al fine di garantire la piena disponibilità degli impianti allo stesso Comune, in modo tale che questi possa individuare il modo più economico e soddisfacente per l'interesse pubblico della sua gestione;
- Visto che:
 - i sopraccitati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata tutte le attività finalizzate ad avere una situazione omogenea su tutto il territorio in merito alla proprietà degli impianti e quindi di avviare tutte le procedure necessarie finalizzate al trasferimento di proprietà da Enel Sole srl ai comuni stessi;

- con le deliberazioni di cui sopra, tutte esecutive ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per il trasferimento della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da Enel Sole srl ai comuni mediante procedura di riscatto ai sensi del dpr 902/86 ovvero di accordo bonario;
- con le medesime deliberazioni di cui sopra, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, sono state delegate funzioni all'ente Capofila.
- Ai fini di cui sopra è necessario procedere alla formale stipula di detta convenzione, ai sensi del succitato art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIO 'PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in forma associata tutte le attività finalizzate ad avere una situazione omogenea su tutto il territorio in merito alla proprietà degli impianti e quindi di avviare tutte le procedure necessarie finalizzate al trasferimento di proprietà da Enel Sole srl ai comuni.

Tale gestione associata garantirà un consistente risparmio economico nell'espletamento delle procedure per permettere il trasferimento della proprietà degli impianti da Enel Sole srl ai Comuni, una maggiore professionalità dovuta all'utilizzo di tecnici esperti, una maggior efficacia realizzabile tramite il confronto tra tecnici ed amministratori di più comuni, una maggiore efficienza realizzata tramite il "riuso" di tutta la documentazione da predisporre per l'adempimento degli atti amministrativi .

Art. 3 - Individuazione e compiti del soggetto capofila.

La Comunità Montana di Valle Sabbia viene individuata, dai Comuni aderenti, in qualità di soggetto capofila relativamente alla gestione delle funzioni connesse all'esecuzione delle procedure necessarie al trasferimento di proprietà da Enel Sole SPA ai Comuni. Per tale scopo, il soggetto capofila dovrà esaminare la documentazione agli atti dei Comuni e quella posseduta dagli attuali concessionari del servizio e, pertanto, è autorizzato con la presente convenzione ad acquisire presso i gestori tutta la documentazione inerente il servizio di che trattassi.

In particolare dovranno essere esaminati i seguenti atti (elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- Convenzioni di concessione originarie,
- Atti aggiuntivi, *eventuali*, a tali convenzioni,
- Deliberazioni di proroga del servizio, *eventuali*,

- Planimetrie definitive di quanto costruito anno per anno per la rete di PPII,
- Raccolta e verifica della documentazione degli impianti costruiti con contributi pubblici del Comune, di enti ad esso sovraordinati, o di privati, che dovranno essere retrocessi gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

Verranno prodotti dal soggetto capofila e consegnati ai comuni aderenti i seguenti documenti:

In caso di procedura di riscatto:

- predisposizione di delibera da proporre ai consigli comunali per l'avvio della procedura di riscatto;
- predisposizione delle notifiche da inviare tramite ufficiale giudiziario degli atti;
- analisi e verifica degli stati di consistenza eventualmente inviati dal concessionario;
- In caso di mancata comunicazione da parte del concessionario degli stati di consistenza, l'Ente capofila provvederà alla predisposizione degli stessi ed all'invio ai comuni della documentazione per la loro approvazione e la successiva notifica al concessionario;
- Determinazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 24 del RD 15/10/25 n. 2578;
- Predisposizione della delibera di giunta per presa d'atto delle valutazioni e comunicazione al Concessionario;
- Eventuale arbitrato in caso di mancato accordo di indennizzo con il concessionario.

In caso di accordo bonario:

- predisposizione di delibera da proporre ai consigli comunali per l'avvio della procedura di riscatto;
- Incontro con il concessionario e valutazione delle proposte di accordo per l'acquisizione degli impianti;
- Perizia di stima per la determinazione dell'importo di acquisizione;
- Predisposizione degli atti inerenti l'approvazione dell'accordo bonario da parte di ciascun consiglio comunale.

Art 4 - Compiti degli enti locali convenzionati.

Le Amministrazioni comunali convenzionate, individuano nella loro organizzazione la figura di responsabile del procedimento, ex art. 5 legge 7.08.1990 n. 241, per seguire le procedure finalizzate al trasferimento degli impianti di proprietà di Enel Sole SPA ai comuni.

Tale soggetto coadiuva la Comunità Montana Capofila predisponendo tutta la documentazione da questa richiesta, comunicando le esigenze specifiche del proprio ente locale e fornendo tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti, in modo particolare si farà parte diligente per la raccolta delle informazioni relative ai contributi versati al concessionario.

Art. 5 – Rapporti finanziari.

Il costo previsto per l'effettuazione del servizio da parte della C.M.V.S., come esplicitato nel precedente articolo 3, verrà quantificato dalla "Conferenza dei Sindaci" di cui al successivo articolo 6, a maggioranza dei partecipanti, sulla base dei seguenti criteri:

- 10% sulla base degli abitanti risultanti al 31 dicembre 2010;
- 90% sulla base dei punti luce non di proprietà dell'Ente Comunale, calcolati a consuntivo sulla base dei dati risultanti dalla procedura di riscatto o di accordo bonario. La definizione della spesa a preventivo verrà calcolata sulla base dei dati comunicati dai comuni.

Gli enti partecipanti approveranno il riparto con deliberazione del proprio organo esecutivo e riconosceranno la quota al soggetto capofila a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

I pagamenti delle somme dovute dai comuni alla Comunità Montana verranno effettuati secondo le seguenti scadenze:

- 50% entro il 31 marzo 2012;
- il restante 50% al completamento delle procedure previste per l'acquisizione degli impianti in questione.

Art. 6 - Forme di consultazione.

Le consultazioni e le verifiche della gestione delle procedure su descritte saranno effettuate in apposite riunioni dei rappresentanti degli Enti aderenti, che costituiranno apposita "Conferenza dei Sindaci".

A tali riunioni potranno essere invitati anche i soggetti di cui al gruppo di lavoro e di coordinamento previsto dal successivo articolo 7.

Art. 7 – Gruppo di lavoro e coordinamento.

L'intera procedura, a partire dalla fase propedeutica di raccolta della documentazione e sino alla sua conclusione, verrà coordinata da un gruppo di lavoro e di coordinamento costituito presso l'Ente capofila e composto da:
amministratori in rappresentanza degli enti aderenti;
tecnici comunali;
segretari comunali;

funzionari indicati dall'ente Capofila.

Art. 8 – Durata.

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata di anni 2 (due), tempo necessario a garantire la conclusione delle procedure e comunque fino alla conclusione delle stesse, ancorché superiori al termine di anni due.

Art. 9- Controversie: tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato amministrato.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questa convenzione – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di commercio di Brescia.

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, le controversie saranno risolte - se e in quanto non espressamente vietato da norme di legge – mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Brescia.
L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in modo rituale e secondo diritto.

Art. 10 – Accordi aggiuntivi

L'eventuale organizzazione in forma associata della gestione del servizio di illuminazione pubblica, sarà oggetto di ulteriori accordi a cui potranno aderire gli enti locali convenzionati.

Art. 11 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio a successivi accordi tra i rispettivi enti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Comunità Montana di Valle Sabbia

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____
